

COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

Verbale n.97 del 25 giugno 2020

OGGETTO: PARERE PROPOSTA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La sottoscritta Dott.ssa Elena Verna nominata Revisore Unico a seguito dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.53 del 05/11/2018 con decorrenza dall'8 novembre 2018 fino al 07/11/2021, procede all'esame della normativa e della documentazione trasmessale a mezzo mail in data 17 giugno 2020 dal Rag.Daniele Ferretti Responsabile Servizio 2° Tributi del Comune di Bibbiano, relativa alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"

VISTI

- l'art.239, comma 1 lett.b) n.7 del D.Lgs n.267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) che istituisce dall'anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell'IMU – Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – Tassa sui rifiuti
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che normano la TARI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020 la IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- l'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 in tema di potestà regolamentare dei Comuni in base al quale: "... le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...";
- l'art 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano di approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale (comma 683 art.1 Legge di stabilità 147/2013);
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- VISTO altresì il D.L. n. 41 del 23/3/2021 (c.d. Decreto sostegni) convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021, che all'art. 30, comma 5, recita: "Limitatamente all'anno 2021 ... i Comuni approvano le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;
- il Regolamento Comunale e lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento vigente per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 49 e successive modifiche ed integrazioni
- la proposta di delibera di cui in oggetto,

DATO ATTO che

- il comma 682 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 attribuisce al Consiglio Comunale, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la determinazione della disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 688 art.1 Legge 147/2013 dispone che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma due rate a scadenza semestrale,
- il D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (c.d. Testo unico ambientale) ha subito delle modificazioni da parte del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), in attuazione in specifico della Direttiva europea n. 2018/851, in materia di rifiuti e di rifiuti di imballaggio ed in particolare:
 - art. 1 commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020: modificano gli artt. 183 e 184 del T.U. ambientale e introducono gli allegati L-quater ed L-quinques; vengono cioè date nuove definizioni di rifiuti, suddividendoli in rifiuti urbani e rifiuti speciali; tra i rifiuti urbani, si considerano tali anche determinate categorie di rifiuti provenienti da determinate attività così come elencate negli allegati; le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe;
 - art. 1 comma 23 lettera a) del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020: abroga il comma 2, lettera e) dell'art. 195 del T.U. ambientale; si elimina cioè la possibilità dell'assimilazione dei rifiuti (rifiuti speciali assimilati agli urbani con criteri qualitativi e quantitativi);
 - art. 1 comma 24 lettera b) del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020: abroga il comma 2, lettera g) dell'art. 198 del T.U. ambientale; tale disposizione ora eliminata permetteva ai Comuni di concorrere a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi Regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati,

stabiliscono in particolare sull'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

- l'art. 3 comma 12 del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020 modifica l'art. 238 del T.U. ambientale per cui in pratica, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- l'art. 1 comma 24 lettera c) del D. Lgs. n. 116 del 3/9/2020 modifica l'art. 198 del T.U. ambientale; per cui in sostanza, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;

DATO ATTO INOLTRE CHE

- che ,ai sensi del D.L. n. 41 del 23/3/2021 (c.d. Decreto sostegni) convertito nella L. n. 69 del 21/5/2021, all'art. 30, comma 5 ,la scelta delle utenze non domestiche di cui al suddetto articolo 238, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 e che in tale fattispecie, le utenze non domestiche effettuano la scelta di non avvalersi del servizio pubblico per il recupero dei propri rifiuti urbani, ma di rivolgersi a soggetti terzi privati, beneficiano dell'esclusione della parte variabile della tariffa, previa richiesta e per un periodo non inferiore a n. 5 anni;
- che la L. n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 838, in tema di Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – c.d. Canone mercatale – stabilisce che il Canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (TARI giornaliera) e che occorre recepire il dettame del comma 838 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019, precisando nel Regolamento TARI che il prelievo non si applica alle occupazioni temporanee dei mercati assoggettate a Canone mercatale;
- che in tema di cumulabilità di riduzioni/agevolazioni TARI è necessario aggiornare tali articoli tenuto conto delle numerose riduzioni/agevolazioni presenti nel Regolamento –stabilendo che le riduzioni/agevolazioni ottenibili, anche cumulativamente, su base annua, non possono superare la soglia del 80% del tributo complessivo dovuto, ad eccezione del caso in cui l'unica riduzione/agevolazione ottenibile superi tale soglia;

CONSIDERATO CHE

Occorre recepire i nuovi dettami normativi e rendere maggiormente comprensibile quanto indicato dal Regolamento vigente e pertanto se ne propone la modifica dei seguenti articoli :

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5. Locali ed aree oggetto del tributo

Art. 6. Locali ed aree esclusi dal tributo

Art. 7. Utenze non domestiche: determinazione di superficie ove si formano rifiuti speciali, e con contestuale produzione di rifiuti urbani/assimilati e rifiuti speciali

Art. 8. Riduzioni ed esenzioni
Art. 10. Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
Art. 12. Tariffe del tributo

Art. 13. Riscossione

Art. 14. Dichiarazione

Art. 15. Tributo giornaliero

Art. 21. Disposizioni particolari per il primo anno di applicazione 2014 e per anni specifici

Ed introducendo i seguenti nuovi articoli

Art. 1-bis. Definizioni

Art. 8-bis. Agevolazioni per l'avvio al recupero totale dei rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche

CONSIDERATO IN PARTICOLARE che si propone di modificare l'art. 13 comma 2 del Regolamento TARI in merito alle scadenze di versamento:

- anticipando la scadenza di pagamento della prima rata della TARI di acconto – utilizzando le tariffe dell'anno precedente – dal 31/7 al 30/4 – e ciò al fine di accorciare la sfasatura temporale tra pagamenti del corrispettivo del servizio al gestore ed entrate derivanti dall'emissione degli avvisi di pagamento, anche in modo da evitare il pericolo di ricorrere all'anticipazione di cassa con oneri a carico dell'Ente e quindi gravanti sulla collettività;
- nell'attuale contesto pandemico da COVID-19, mantenendo per l'anno 2021 la scadenza della prima rata al 31/7;
- adeguando la scadenza della seconda rata di pagamento della seconda rata della TARI di saldo/conguaglio – utilizzando le tariffe approvate per l'anno in corso – dal 30/11 al 2/12 – e ciò al fine di recepire quanto disposto a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in modo da potere utilizzare nella rata di saldo le nuove tariffe deliberate per l'anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata di acconto;

PRESO ATTO

Dei pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla Regolarità tecnica e Tecnico – contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000,

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) " raccomandando di attenersi ai termini ed alle modalità di pubblicità così come previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.

Bagnacavallo, 25 giugno 2021.

Il Revisore Unico

